

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

### COMUNICATO UFFICIALE N. 304/CGF

(2011/2012)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 217/CGF – RIUNIONE DEL 4 APRILE 2012

#### COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO DELL’A.S.D. SERRE ALBURNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SICA FRANCESCO SEGUITO GARA SERRE ALBURNI/SANT’ANTONIO ABATE DEL 18.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata con il Comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara al calciatore Francesco Sica a seguito del comportamento tenuto da quest’ultimo nel corso della gara Serre Alburni/Sant’Antonio Abate del 18.3.2012, valevole per il Campionato della Lega Nazionale Dilettanti di Serie D Girone I.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto calciatore aveva tenuto un comportamento gravemente antisportivo, consistito nell’aver violentemente protestato nei confronti del direttore di gara, urtandolo contro il petto e rivolgendogli espressioni minacciose e gravemente offensive.

Gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, non possono essere in alcun modo accolti, non essendo sufficiente in alcun modo una tiepida giustificazione atta a far ritenere che il giocatore fosse stato lungi dall’aver dato luogo a comportamenti aggressivi adducendo la presunta pacifica, definita “tranquilla” ed “educata”, accettazione della sanzione attuata con l’allontanamento dal campo; la verità è che nessuna sanzione sarebbe stata comminata se il suo comportamento fosse stato sportivamente corretto.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ A.S.D. Serre Alburni di Serre (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**2. RICORSO DELL’A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FAMIANO PIETRO SEGUITO GARA A.S.D. BATTIPAGLIESE/A.S.D. HINTERREGIO DEL 25.3.2012** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 28.3.2012)

La Corte di Giustizia Federale,

- letto il reclamo interposto dalla A.S.D. Battipagliese avverso la squalifica del calciatore Famiano Pietro per 3 gare effettive comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con decisione motivata e pubblicata sul Com. Uff. n. 118 del 28.3.2012;

- ritenuto di disattenderlo nel merito in considerazione della fede privilegiata da riconoscere al rapporto del Direttore di gara, che riferisce dell’episodio che portò all’espulsione del Famiano (che ebbe a colpire con uno schiaffo al volto un calciatore avversario);

- rilevato che la reclamante non contesta il rapporto nella sostanza, allegando, in relazione al fatto posto in essere dal proprio calciatore, che costui avrebbe reagito in seguito ad un fallo intenzionale e pericoloso subito precedentemente;

- considerata la congruità della sanzione per 3 gare correttamente applicata dal Giudice Sportivo, ai sensi dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., ritiene di dover rigettare il presente reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Sanino

**Publicato in Roma il 27 giugno 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete